

Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 22 febbraio 2017

D.G. Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana

Circolare regionale 20 febbraio 2017 - n. 3

Indirizzi per l'applicazione della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 2 «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi»

Al fine della corretta applicazione delle disposizioni previste dalla l.r. 12/2005 «Legge per il governo del territorio», come modificata dalla l.r. 2/2015 «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi», si forniscono di seguito alcuni chiarimenti riguardo alla disciplina della realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate ai servizi religiosi.

Ambito di applicazione (art. 71, l.r. 12/2005): associazioni e centri culturali

L'art. 71 della l.r. 12/2005 definisce l'ambito di applicazione della normativa prevista in materia di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi, disponendo che costituiscono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi anche «*gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali*» (comma 1, lettera c bis).

Ciò comporta che, per verificare la riconducibilità o meno, ad esempio, di una associazione culturale all'ambito di applicazione della norma, vanno considerate le finalità come desumibili dallo statuto dell'associazione o, in alternativa, come ricavabili dalle modalità aggregative della stessa.

Pertanto, qualora le finalità religiose non siano contemplate dallo statuto, è opportuno mettere in evidenza che la norma attribuisce valore anche alle finalità aggregative, ovvero ai motivi per i quali gli associati si ritrovano.

Tali motivi si ricavano attraverso la sussistenza di elementi oggettivi, che consentono di giungere alla conclusione che la sede dell'associazione/centro culturale è luogo dedicato non occasionalmente all'esercizio del culto o alla professione religiosa.

Pertanto, laddove gli incontri e i ritrovi finalizzati alla preghiera o alla professione religiosa abbiano carattere non occasionale e non saltuario, l'immobile, sede dell'associazione, sarà da considerarsi tra le «*attrezzature d'interesse comune per servizi religiosi*» e, come tale, assoggettato alla speciale disciplina della l.r. 12/2005.

Infatti, un centro culturale o altro luogo di riunione nel quale si svolgono saltuariamente preghiere religiose non si può qualificare, ai predetti fini, «*luogo di culto*», tanto più ove si consideri che non rileva, di norma, ai fini urbanistici l'uso di fatto dell'immobile in relazione alle molteplici attività umane che il titolare è libero di esplicare (cfr. Sentenza TAR Lombardia n. 2486/2013).

Al riguardo, si ricorda che anche gli immobili destinati ad attività di formazione religiosa rientrano tra le «*attrezzature d'interesse comune per servizi religiosi*» e, in quanto tali, rientrano nell'ambito di applicazione della l.r. 2/2015 (art. 71, comma 1, lettera b), l.r. 12/2005).

Spetta ai comuni la verifica relativa alla sussistenza delle finalità statutarie o aggregative nonché della natura né saltuaria né occasionale delle attività, da ricondurre alla religione, svolte dalle associazioni e dai centri culturali.

Mutamenti di destinazione d'uso di immobili

Occorre richiamare in materia anche quanto previsto dall'art. 52 della l.r. 12/2005, nella parte in cui dispone che «*I mutamenti di destinazione d'uso di immobili, anche non comportanti la realizzazione di opere edilizie, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali, sono assoggettati a permesso di costruire*», il cui rilascio è subordinato alla verifica di conformità allo strumento urbanistico comunale, con particolare riferimento al piano delle attrezzature religiose.

Piano delle attrezzature religiose. Nuove attrezzature religiose e nuovo PGT (art. 72, l.r. 12/2005)

In base all'art. 72, comma 2, della l.r. 12/2005, come sostituito dalla l.r. 2/2015, l'installazione di «*nuove attrezzature religiose*» presuppone il piano delle attrezzature religiose, senza il quale «*non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa*» da parte di tutte le confessioni religiose.

Serie Ordinaria n. 8 - Mercoledì 22 febbraio 2017

Secondo quanto disposto dal comma 5 del citato art. 72, il predetto piano doveva essere approvato dai comuni che intendessero prevedere nuove attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della l.r. 2/2015. Decorso detto termine, il piano deve essere approvato unitamente al nuovo PGT.

Per come è formulata, la norma regionale non consente, decorso il termine indicato (scaduto il 6 agosto 2016), di approvare il piano per le attrezzature religiose separatamente da un nuovo strumento di pianificazione urbanistica (PGT o variante generale).

Attrezzature esistenti

Il comma 8 dell'art. 72 della l.r. 12/2005 (come sostituito dalla l.r. 2/2015) prevede che «*le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della l.r. 2/2015 (ovvero, al 6 febbraio 2015)*».

La norma appare chiara e riferita esplicitamente alle sole attrezzature esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 2/2015, non anche a quelle già previste dal PGT alla stessa data.

Strutture temporanee

Anche nell'esercizio di attività con finalità religiose e di culto si può configurare la necessità di disporre di strutture cd. temporanee ovvero di «*opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità*» (art. 6, comma 1, lettera e bis), d.p.r. 380/2001). Infatti, poiché la normativa vigente non specifica la natura delle necessità da soddisfarsi in via temporanea, si ritiene che tali disposizioni siano applicabili anche alle strutture religiose, «*fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia*» (alinea dell'art. 6, comma 1, d.p.r. 380/2001).

Tali opere possono essere eseguite senza titolo abilitativo, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione, e permangono fino al cessare della necessità, andando comunque rimosse entro un termine non superiore a novanta giorni.

Le opere con durata superiore ai novanta giorni richiedono, dunque, un titolo edilizio (fatti salvi gli interventi di edilizia libera di cui al d.p.r. 380/2001). Ne consegue, in caso di opere riconducibili alla realizzazione di edifici di culto o ad attrezzature destinate a servizi religiosi, l'assoggettabilità delle stesse alle norme dettate dalla l.r. 12/2005, come modificata dalla l.r. 2/2015.

Si ricorda, infine, che la funzione di sorveglianza sull'attività edilizia è in capo ai comuni (art. 27 d.p.r. 380/2001). In caso di eventuale inerzia del comune, i poteri sostitutivi per l'accertamento e la repressione dell'abuso edilizio sono posti in capo alle province o alla Città metropolitana di Milano (art. 49, comma 2, l.r. 12/2005).

Il direttore
Roberto Laffi